

Ferie e permessi per dipendenti statali 2018

Fonte: legge per tutti

Disciplina comune per ferie e permessi retribuiti dei dipendenti pubblici e introduzione delle ferie solidali: cosa prevede il nuovo contratto collettivo.

È stata firmata dall'Aran e dalle Organizzazioni Sindacali, l'**ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i pubblici dipendenti** appartenenti alle Funzioni Centrali (nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac).

Il contratto, oltre a riconoscere gli aumenti economici a regime e gli arretrati contrattuali, a riformare parzialmente la disciplina delle relazioni sindacali e del regime disciplinare, introduce importanti novità nell'ambito delle **assenze dal lavoro**. In particolare, è stata elaborata una **disciplina comune** di alcuni istituti del rapporto di lavoro quali l'orario, le ferie, i permessi, tra cui quelli, del tutto nuovi, previsti per l'effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici.

Una rilevante novità è rappresentata dalle **ferie solidali**, per consentire ai **dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute**, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le **ferie cedute da altri lavoratori**.

Vediamo nel dettaglio la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale in merito a **ferie e permessi per i dipendenti statali**.

Indice

- [1 Ferie e recupero festività soppresse](#)
 - [1.1 Interruzione o sospensione delle ferie](#)
- [2 Festività](#)
- [3 Ferie e riposi solidali](#)
- [4 Permessi retribuiti](#)
- [5 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari](#)
- [6 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge](#)

Ferie e recupero festività soppresse

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un **periodo di ferie retribuito** (spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità).

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di **28 giorni lavorativi**.

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di **32 giorni**.

Per i dipendenti **assunti per la prima volta** in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi. Dopo tre anni di servizio, spettano 28 o 32 giorni di ferie.

I dipendenti hanno inoltre diritto a **quattro giornate di riposo** da fruire nell'anno solare.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto alle ferie.

Le ferie sono un **diritto irrinunciabile** e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.

Le **ferie maturate e non godute** per esigenze di servizio sono **monetizzabili** solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può **frazionare le ferie** in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre.

Interruzione o sospensione delle ferie

Se le ferie già in godimento siano **interrotte o sospese per motivi di servizio**, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre, **entro il mese di aprile dell'anno successivo** a quello di spettanza.

Le ferie sono **sospese da malattie** adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita, il periodo di ferie **non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio**, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

Festività

Sono considerati giorni festivi le **domeniche** e gli altri giorni riconosciuti come tali **dallo Stato** a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricada in un giorno lavorativo.

Il **riposo settimanale** cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore.

Ferie e riposi solidali

Il nuovo contratto collettivo prevede le cosiddette **ferie solidali**. Volontariamente e **a titolo gratuito**, il dipendente può **cedere**, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia **esigenza di prestare assistenza a figli minori** che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

1. le giornate di ferie, nella propria disponibilità, **eccedenti le quattro settimane annuali** di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
2. le **quattro giornate di riposo per le festività soppresse**.

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità, possono presentare **specifico richiesta** all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'**anonimato del richiedente**.

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Il dipendente richiedente può **fruire delle giornate cedute**, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisiti, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella **disponibilità del richiedente** fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

Se **cessano le condizioni di necessità** legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

La disciplina delle ferie solidali ha carattere **sperimentale** e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Permessi retribuiti

A domanda del dipendente sono concessi **permessi retribuiti** per i seguenti casi da documentare debitamente:

1. **partecipazione a concorsi od esami**, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
2. **lutto** per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

Il dipendente ha altresì diritto ad un **permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio**. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

I permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.

I permessi orari retribuiti:

1. non riducono le ferie;
2. non sono fruibili per frazione di ora;
3. sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
4. non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
5. possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
6. sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei **tre giorni di permesso di cui alla Legge n. 104/92**. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi 104, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da **specifiche di legge** (per esempio permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo).